



Informativa per la clientela di studio

N. 02 del 12.01.2021

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Corrispettivi: memorizzazione e trasmissione telematica: le novità sulle sanzioni

Gentile Cliente,

Con la presente Informativa si desidera esaminare le novità sulle sanzioni, introdotte nella Legge di Bilancio 2021, che saranno applicate sugli inadempimenti ai corrispettivi.

Premessa

La Legge di Bilancio 2021 (L. 178 del 30/12/2020) prevede un quadro normativo sulle violazioni attinenti agli adempimenti per memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Di seguito un esame circa le sanzioni che saranno applicate.

Il nuovo quadro sanzionatorio dal 01/01/2021

Dal 1° gennaio 2021, viene introdotto un nuovo quadro sanzionatorio per le violazioni sugli adempimenti correlati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Le sanzioni saranno applicate per:

1. *mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione;*
2. *memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri;*
3. *i casi di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti;*
4. *la mancata tempestiva richiesta di intervento di manutenzione;*
5. *l'omessa installazione e la manomissione degli strumenti trasmissione;*
6. *omessa verifica periodica degli strumenti nei termini legislativamente previsti.*

Nei casi di cui ai punti 1, 2, e 3, la sanzione applicata è nella misura del 90% dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato o trasmesso con dati incompleti o non veritieri, ovvero, desunto dal mancato o irregolare funzionamento del registratore telematico.

Nei casi di cui ai punti 4, 5, e 6, viene applicata una sanzione amministrativa da € 250 a € 2.000.



Casi particolari

1. Nel caso di omessa o tardiva trasmissione o la trasmissione con dati incompleti o non veritieri (punti 1 e 2), *qualora la violazione non abbia inciso sulla corretta liquidazione del tributo*, si applica la sanzione amministrativa in misura fissa di €. 100 euro per ciascuna trasmissione.

2. Nel caso di mancata installazione degli strumenti di memorizzazione e trasmissione telematica si applica la stessa sanzione prevista per la mancata installazione degli apparecchi di emissione dello scontrino fiscale ossia la sanzione amministrativa da €. 1.000 a €. 4.000.

3. Chiunque manometta, o alteri gli strumenti di trasmissione telematica o faccia uso di essi allorché siano stati manomessi o alteri o consenta ad altri di farne uso al fine di eludere le disposizioni riguardanti la memorizzazione o trasmissione dei dati, è punito con la sanzione amministrativa da €. 3.000 a €. 12.000 (a meno che il fatto non costituisca reato).

In ambito di **ravvedimento operoso** non è consentito ravvedere la sanzione disposta per l'omessa memorizzazione dei corrispettivi o la memorizzazione con dati incompleti o inesatti quando la violazione è già stata constatata.

Una novità della Legge

La Legge in esame prevede un importante chiarimento:

la memorizzazione elettronica e, a richiesta del cliente, la consegna documenti, è effettuata non oltre il momento della ultimazione dell'operazione.

Si differisce l'operatività dell'utilizzo dei sistemi evoluti di incasso, ai fini dell'obbligo di memorizzazione, dal 1° gennaio 2021 al 1° luglio 2021.

A seguito di questa modifica, dal 1° luglio 2021 i soggetti che effettuano le operazioni di commercio al minuto che adottano sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di credito e di debito e altre forme di pagamento elettronico, dei corrispettivi delle cessioni di beni e prestazioni di servizi, che consentono "memorizzazione inalterabilità e sicurezza dei dati", possono assolvere con questi sistemi all'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse..... 